CAMERA DEI DEPUTATI N. **3087**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRAGA, SCHLEIN, AMENDOLA, ASCANI, BARBAGALLO, BONAFÈ, CARÈ, CASU, CIANI, CURTI, DE LUCA, DE MARIA, DI BIASE, EVI, FERRARI, FILIPPIN, FORATTINI, FORNARO, FOSSI, FURFARO, GHIO, GIANASSI, GIRELLI, GRAZIANO, GRIBAUDO, GUERRA, IACONO, LAI, MALAVASI, MANZI, MARINO, MEROLA, PANDOLFO, PELUFFO, PRESTIPINO, PROVENZANO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ROMEO, SARRACINO, SCARPA, SCOTTO, SERRACCHIANI, SIMIANI, SPERANZA, STUMPO, VACCARI

Disposizioni per l'adattamento delle città ai cambiamenti climatici e per la protezione della popolazione dagli effetti delle ondate di calore

Presentata il 1° settembre 2026

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI ! — I cambiamenti climatici costituiscono una delle principali sfide che il nostro Paese è chiamato ad affrontare nel corso dei prossimi decenni. Tra gli effetti più evidenti del riscaldamento globale vi è il progressivo aumento della frequenza, della durata e dell'intensità delle ondate di calore, fenomeni che incidono sempre più profondamente sulla salute pubblica, sulla qualità della vita e anche sul sistema produttivo. Non si tratta più di eventi eccezionali o circoscritti nel tempo, bensì di manifestazioni strutturali del cambiamento climatico, destinate a ripetersi con crescente intensità e a richiedere un profondo ripensamento delle politiche pubbliche di prevenzione e di adattamento.

Tale scenario è chiaramente delineato dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20

febbraio 2024, che individua il bacino del Mediterraneo come uno degli *hotspot* climatici mondiali, ossia un'area geografica caratterizzata da un incremento delle temperature superiore alla media globale. In questo contesto, il territorio italiano presenta condizioni di particolare vulnerabilità e le aree urbane risultano maggiormente esposte agli effetti delle ondate di calore, anche a causa del fenomeno delle isole di calore, determinato dall'elevata impermeabilizzazione dei suoli, dalla ridotta presenza di vegetazione e dall'intensa densità edilizia.

L'approvazione del PNACC ha rappresentato un passaggio fondamentale nella definizione della strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Tuttavia, il PNACC non è ancora stato accompagnato da adeguate risorse finanziarie e da strumenti attuativi idonei a tradurne in modo sistematico gli indirizzi in interventi concreti. La presente proposta di legge rappresenta quindi una prima e concreta attuazione del PNACC stesso, limitatamente alle misure di adattamento connesse agli effetti delle ondate di calore. Attraverso l'introduzione di strumenti di programmazione, di coordinamento istituzionale e di finanziamento degli interventi, essa intende trasformare gli indirizzi del PNACC in azioni operative, contribuendo a rafforzare la capacità del Paese di prevenire e gestire uno dei fenomeni più rilevanti del cambiamento climatico e che già oggi presenta un impatto significativo.

L'urgenza di tradurre gli indirizzi del PNACC in misure operative è confermata anche dalle più recenti evidenze scientifiche internazionali. Recentemente, l'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità ha evidenziato come l'aumento delle temperature osservato negli ultimi decenni si traduca in un progressivo incremento della mortalità e della morbilità associate al caldo, con effetti particolarmente severi nei confronti delle persone anziane, dei bambini, dei soggetti affetti da patologie croniche, delle persone con disabilità, dei lavoratori esposti all'aperto e di quanti vivono in condizioni di fragilità economica e sociale. Le più recenti stime disponibili evidenziano come negli ultimi anni il caldo estremo abbia provocato centinaia di migliaia di decessi nel continente europeo, delineando un fenomeno strutturale che richiede risposte altrettanto strutturali.

Ma gli effetti delle ondate di calore non si esauriscono nella dimensione sanitaria. Essi investono in misura crescente il funzionamento delle città, incidono sulla qualità della vita, compromettono la continuità delle attività produttive, determinano una riduzione della produttività del lavoro, aumentano la domanda energetica, aggravano la pressione sul Servizio sanitario nazionale e generano costi economici sempre più rilevanti per la collettività.

Sotto questo profilo la Banca d'Italia, nella Relazione annuale sul 2025, pubblicata il 29 maggio 2026, dedica un approfondimento organico agli effetti economici del cambiamento climatico. La citata Relazione evidenzia come l'intensificazione degli eventi climatici estremi rappresenti ormai un fattore di rischio macroeconomico destinato a incidere stabilmente sulla crescita del Paese, nonché la necessità di affiancare alle politiche di decarbonizzazione una strategia organica di adattamento ai cambiamenti climatici.

Le medesime conclusioni emergono dal PNACC, che individua proprio nella carenza di investimenti dedicati all'adattamento uno dei principali elementi di vulnerabilità del sistema Paese. Se le politiche di mitigazione sono indispensabili per ridurre nel lungo periodo le emissioni climalteranti, esse non sono più sufficienti ad affrontare gli effetti di un cambiamento climatico già in atto. Diventa, pertanto, necessario sviluppare una capacità permanente di adattamento dei territori, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, capace di ridurre l'esposizione della popolazione ai rischi climatici e di limitare i costi economici e sociali dell'inazione.

L'adattamento non rappresenta dunque un costo aggiuntivo, ma un investimento pubblico a elevato rendimento sociale ed economico. È proprio questa la prospettiva nella quale si colloca la presente proposta di legge. Essa muove dalla consapevolezza

che le ondate di calore non possano più essere affrontate esclusivamente attraverso ordinanze contingibili, interventi emergenziali o iniziative isolate delle singole amministrazioni locali. L'esperienza maturata negli ultimi anni dimostra, infatti, come il sistema italiano presenti ancora un'elevata frammentazione delle competenze, una forte disomogeneità territoriale nella capacità di risposta e una limitata integrazione tra politiche urbanistiche, sanitarie, sociali, ambientali e di protezione civile. A fronte di un rischio ormai strutturale, permane un modello di intervento prevalentemente emergenziale, privo di un quadro nazionale stabile di programmazione e di adeguati strumenti finanziari.

La presente proposta di legge intende superare tale impostazione, introducendo una disciplina organica dell'adattamento alle ondate di calore fondata su una visione unitaria della resilienza climatica. L'obiettivo non è soltanto quello di migliorare la capacità di risposta durante le emergenze, ma soprattutto quello di ridurre progressivamente la vulnerabilità delle città e della popolazione, integrando stabilmente la tutela della salute, la pianificazione urbana, la protezione civile, le politiche sociali e gli investimenti pubblici in un'unica strategia nazionale di adattamento.

Si ritiene, infatti, che l'adattamento climatico debba diventare una funzione ordinaria delle amministrazioni pubbliche e non una risposta episodica alle emergenze. Per questa ragione viene delineato un modello di gestione che supera l'attuale frammentazione delle competenze e promuove una più efficace integrazione tra i diversi livelli di governo, valorizzando il ruolo dello Stato nella definizione degli indirizzi strategici e quello delle regioni e degli enti locali nell'attuazione delle misure nel territorio.

In questa prospettiva assumono particolare rilievo le disposizioni concernenti l'adozione di linee guida nazionali per la predisposizione di piani comunali per la protezione dagli effetti delle ondate di calore. La scelta di attribuire ai comuni un ruolo centrale discende dalla consapevolezza che gli effetti del caldo estremo si manifestano con intensità differente nei diversi contesti territoriali e richiedono pertanto interventi calibrati sulle specifiche caratteristiche climatiche, urbanistiche, sociali e demografiche di ciascun territorio. I piani comunali sono concepiti come strumenti permanenti di programmazione, capaci di integrare le politiche urbanistiche, ambientali, sanitarie e sociali, orientando gli interventi pubblici verso una progressiva riduzione della vulnerabilità climatica delle città e dei quartieri maggiormente esposti al fenomeno delle isole di calore.

Si introduce, inoltre, un percorso innovativo volto alla definizione dei livelli essenziali di protezione climatica (LEPC). Si tratta di uno degli elementi qualificanti della presente proposta di legge. L'obiettivo non è quello di introdurre nuovi livelli essenziali di prestazione di rango costituzionale, bensì di costruire un quadro nazionale condiviso di parametri organizzativi e operativi che consenta di garantire, nell'intero territorio nazionale, un livello minimo uniforme di protezione della popolazione durante le allerte per temperature elevate. La definizione dei LEPC è affidata a un tavolo tecnico interistituzionale che coinvolge tutte le amministrazioni competenti, le autonomie territoriali, gli enti tecnico-scientifici e le parti sociali, con il compito di individuare progressivamente i requisiti organizzativi, valutarne i fabbisogni e predisporre una proposta condivisa da recepire mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta di una scelta che consente di costruire un sistema dinamico, fondato sull'evidenza scientifica e sull'esperienza maturata dai territori, evitando di cristallizzare nella legge disposizioni suscettibili di rapida obsolescenza.

Un secondo asse portante della riforma proposta riguarda il rafforzamento della dimensione sanitaria dell'adattamento climatico. Le ondate di calore rappresentano, infatti, un'emergenza sanitaria sempre più rilevante, che impone il superamento di un approccio limitato alla gestione dei picchi estivi. La presente proposta di legge mira a consolidare un sistema permanente di previsione, sorveglianza epidemiologica e ri-

sposta sanitaria, favorendo una più stretta integrazione tra il Servizio sanitario nazionale, la medicina territoriale, le Case della comunità, i servizi sociali e la protezione civile. Particolare attenzione è dedicata all'identificazione preventiva delle persone maggiormente vulnerabili, alla continuità dell'assistenza domiciliare, al rafforzamento dei percorsi di presa in carico nei pronto soccorso e allo sviluppo di sistemi informativi capaci di monitorare in tempo reale gli effetti sanitari delle ondate di calore. La scelta di subordinare il finanziamento regionale all'adozione di specifici piani regionali di prevenzione e gestione del rischio sanitario costituisce, inoltre, uno strumento di incentivazione volto a promuovere una più diffusa programmazione da parte delle amministrazioni territoriali.

Accanto agli interventi sanitari, la presente proposta di legge attribuisce un ruolo centrale alla trasformazione dello spazio urbano quale principale misura di prevenzione strutturale. Numerose evidenze scientifiche dimostrano, infatti, che la configurazione fisica delle città influenza in maniera determinante l'intensità delle temperature percepite e, conseguentemente, gli effetti del caldo sulla popolazione. L'incremento delle superfici impermeabili, la progressiva riduzione del verde urbano e la scarsità di ombreggiamento determinano un significativo aumento delle temperature nelle aree maggiormente urbanizzate, con conseguenze particolarmente gravi nei quartieri caratterizzati da maggiore densità abitativa e da una più elevata vulnerabilità sociale.

Per tale ragione la presente proposta di legge promuove un insieme coordinato di interventi finalizzati ad aumentare la resilienza climatica delle città, favorendo la diffusione di infrastrutture verdi e blu, la depavimentazione degli spazi urbani, l'incremento delle superfici permeabili, la forestazione urbana, l'impiego di materiali ad elevata riflettanza solare e il ricorso a soluzioni basate sulla natura. L'obiettivo perseguito non è esclusivamente ambientale, ma anche sanitario e sociale: migliorare il microclima urbano significa ridurre l'esposizione della popolazione ai rischi derivanti dalle temperature estreme, diminuire il consumo energetico necessario per il raffrescamento degli edifici, accrescere la qualità degli spazi pubblici e rafforzare la capacità delle città di adattarsi agli effetti del cambiamento climatico.

In tale quadro si colloca anche l'istituzione di una rete territoriale dei rifugi climatici, concepita non come un intervento meramente emergenziale, ma come una componente stabile delle politiche urbane di adattamento. La presente proposta di legge promuove la realizzazione di una rete diffusa di spazi pubblici e privati convenzionati, accessibili gratuitamente durante le allerte per temperature elevate, in grado di assicurare protezione termica, servizi essenziali e luoghi di socialità, con particolare riguardo alle persone anziane, ai minori, alle persone con disabilità e ai cittadini maggiormente vulnerabili. La disposizione valorizza il patrimonio edilizio e sociale già presente nei territori, favorendo il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, degli enti religiosi e di altri soggetti che svolgono attività di interesse generale, secondo un modello di collaborazione istituzionale capace di rafforzare la resilienza delle comunità locali.

L'adattamento alle ondate di calore richiede, tuttavia, anche un significativo incremento degli investimenti pubblici. Per tale ragione la presente proposta di legge istituisce un Fondo nazionale per l'attuazione del PNACC negli ambiti di intervento maggiormente connessi alla vulnerabilità delle città e dei territori. La finalità del Fondo non è quella di finanziare indistintamente tutte le misure previste dal PNACC, bensì di costituire un primo strumento di finanziamento delle politiche di adattamento, privilegiando gli interventi in grado di ridurre gli effetti delle ondate di calore. Sotto il profilo finanziario, essa individua la copertura degli oneri per gli interventi previsti, pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, in una quota dei proventi derivanti dalle aste del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (EU ETS), in coerenza con la disciplina dell'Unione europea che promuove l'utilizzo di tali risorse

per il finanziamento di interventi volti a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, anche attraverso misure di adattamento.

Coerentemente con tale impostazione, la presente proposta di legge introduce princìpi volti a orientare la pianificazione territoriale e urbanistica verso una maggiore resilienza climatica. L'obiettivo perseguito non consiste nell'introdurre nuovi vincoli urbanistici, bensì nell'integrare stabilmente, nell'ambito degli strumenti di pianificazione esistenti, la valutazione dei rischi climatici e degli interventi necessari a ridurne gli effetti. Analoga finalità ispira le disposizioni concernenti la programmazione delle opere pubbliche, attraverso il rafforzamento dei criteri ambientali minimi e la promozione di soluzioni progettuali idonee a migliorare il microclima urbano.

Particolare attenzione è dedicata anche al tema dell'efficienza energetica e del contrasto della povertà energetica. La presente proposta di legge rafforza il Fondo nazionale per il reddito energetico, ampliandone le finalità affinché lo stesso possa sostenere, oltre alla produzione di energia da impianti fotovoltaici, la diffusione di impianti di climatizzazione a pompa di calore anche associati ai sistemi fotovoltaici stessi, destinati ai nuclei familiari economicamente più vulnerabili.

La presente proposta di legge interviene, inoltre, sul versante della tutela del lavoro, partendo dalla consapevolezza che l'aumento delle temperature rappresenta ormai un fattore di rischio crescente per la salute e la sicurezza dei lavoratori. In tale prospettiva vengono rafforzati gli strumenti di prevenzione previsti dalla normativa vigente, promuovendo l'adozione di misure organizzative idonee a ridurre l'esposizione al rischio da calore e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva nella definizione delle modalità applicative, introducendo inoltre specifici strumenti di sostegno economico per le imprese che adottino soluzioni organizzative orientate alla tutela dei lavoratori. Parallelamente, essa interviene in favore delle categorie maggiormente esposte, quali i lavoratori agricoli e i *rider*, rafforzando gli strumenti di integrazione del reddito e prevedendo specifiche misure di sostegno nei casi in cui gli eventi climatici estremi rendano impossibile o eccessivamente rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa. Le disposizioni concernenti i *rider* riprendono i contenuti della proposta di legge atto Camera n. 2175, d'iniziativa della deputata Gribaudo ed altri, presentata il 18 dicembre 2024 (conosciuta anche come proposta di legge « Griseri Prisco »).

Uno specifico ambito di intervento riguarda gli edifici scolastici. Le elevate temperature registrate negli ultimi anni hanno evidenziato come una parte rilevante del patrimonio scolastico presenti condizioni microclimatiche non più adeguate a garantire la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico. Tale esigenza trova conferma anche nelle più recenti evidenze empiriche. Lo studio della Banca d'Italia « Gli effetti del cambiamento climatico sulla *performance* degli studenti italiani », pubblicato in « Questioni di Economia e Finanza » n. 728 del 2022, basato sull'analisi dei risultati delle prove uniformi di italiano e matematica in relazione alle temperature registrate nei giorni di svolgimento delle prove stesse, evidenzia infatti che il caldo estremo incide negativamente sulle prestazioni cognitive degli studenti, con effetti particolarmente marcati in matematica e tra gli alunni più piccoli, nei quali si riscontrano anche segnali di maggiore *stress* emotivo e peggioramento della percezione del benessere durante le medesime prove. Lo studio citato sottolinea, inoltre, come tali evidenze rendano necessario migliorare la qualità delle infrastrutture scolastiche, con particolare riferimento alla diffusione di sistemi di climatizzazione, ancora presenti in una quota estremamente limitata degli edifici scolastici italiani. In questa prospettiva, la presente proposta di legge prevede un finanziamento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, destinato all'installazione di sistemi di raffrescamento ad alta efficienza energetica, privilegiando le soluzioni maggiormente integrate con gli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e di utilizzo delle fonti

rinnovabili, al fine di assicurare condizioni ambientali compatibili con lo svolgimento delle attività didattiche, con la tutela della salute e con il pieno esercizio del diritto allo studio.

Analoga attenzione è riservata al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nel quale gli effetti delle ondate di calore tendono a concentrarsi con maggiore intensità a causa della concomitanza tra la vulnerabilità climatica e sociale e le condizioni del patrimonio edilizio. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono, infatti, destinati ai nuclei familiari a basso reddito e ai soggetti fragili come le persone anziane, i soggetti affetti da patologie croniche e gli altri soggetti maggiormente esposti agli effetti delle temperature estreme. Tali alloggi sono spesso caratterizzati da prestazioni energetiche non adeguate e privi di efficaci sistemi di raffrescamento.

In tale prospettiva, la presente proposta di legge valorizza uno strumento già esistente quale il meccanismo di incentivazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2025, cosiddetto « conto termico 3.0 », prevedendo, limitatamente agli interventi di efficientamento e riqualificazione energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica finalizzati al raffrescamento, l'innalzamento del contributo a fondo perduto erogato dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. fino al 100 per cento delle spese ammissibili. La misura intende accelerare l'adattamento climatico del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, migliorando il benessere abitativo, riducendo l'esposizione delle fasce sociali più vulnerabili agli effetti del caldo estremo e contribuendo, al tempo stesso, alla diminuzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti. L'intervento si inserisce in una più ampia strategia volta a considerare l'abitazione quale primo presidio di tutela della salute durante gli eventi climatici estremi. Rendere più resilienti gli edifici destinati alle categorie socialmente ed economicamente più vulnerabili significa, infatti, rafforzare la capacità preventiva del sistema pubblico, ridurre il ricorso ai servizi sanitari nei periodi di maggiore criticità e contenere i costi economici e sociali connessi agli effetti delle ondate di calore.

Completa il quadro l'introduzione di un sistema permanente di monitoraggio sull'attuazione della legge proposta, finalizzato a verificare periodicamente l'efficacia degli interventi realizzati, il grado di utilizzo delle risorse stanziate e gli effetti conseguiti sotto il profilo della riduzione della vulnerabilità climatica, della tutela della salute, della protezione dei lavoratori e dell'incremento della resilienza delle città.

Per tutte le ragioni su esposte si auspica un'ampia condivisione e una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione, reca disposizioni volte a promuovere politiche integrate di prevenzione, adattamento e protezione per rafforzare la resilienza climatica delle città, ridurre gli effetti delle ondate di calore e tutelare la salute della popolazione, la sicurezza dei lavoratori, l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. A tal fine, la presente legge concorre all'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2024, e al perseguimento degli obiettivi nazionali e dell'Unione europea in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, sviluppo urbano sostenibile e riduzione della vulnerabilità dei territori agli eventi climatici estremi, nonché degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.

2. Nelle materie disciplinate dalla presente legge, restano ferme le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Art. 2.

(Piani comunali per la protezione dagli effetti delle ondate di calore)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la

protezione civile e le politiche del mare e con il Ministro della cultura, previo parere del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida nazionali per la predisposizione dei piani comunali per la protezione dagli effetti delle ondate di calore, in coerenza con il quadro di indirizzo nazionale previsto dal PNACC, nonché per l'adozione di azioni finalizzate a ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici e a migliorare la capacità di adattamento dei sistemi socio-economici e naturali.

2. Le linee guida di cui al comma 1 stabiliscono i criteri e i contenuti minimi dei piani comunali e, in particolare:

a) le modalità per l'analisi della vulnerabilità climatica, sanitaria, ambientale e sociale del territorio comunale;

b) i criteri per l'individuazione degli ambiti prioritari di intervento e per il coordinamento tra le politiche urbanistiche, ambientali, sanitarie e sociali;

c) gli indirizzi per la programmazione di interventi integrati sugli spazi pubblici, sugli edifici pubblici e sui servizi di interesse collettivo, anche mediante progetti di riqualificazione climatica di quartiere;

d) i criteri per l'individuazione e l'organizzazione della rete degli spazi pubblici e collettivi idonei ad assicurare la protezione della popolazione durante le ondate di calore, anche ai fini della loro integrazione nella rete territoriale dei rifugi climatici di cui all'articolo 3;

e) gli indirizzi per la progettazione degli interventi di adattamento climatico, privilegiando, ove tecnicamente ed economicamente sostenibile, il ricorso a soluzioni basate sulla natura, la de-impermeabilizzazione dei suoli, l'incremento delle superfici alberate, delle aree naturali o

seminaturali (infrastrutture verdi e blu), nonché l'impiego di materiali e tecnologie idonei a ridurre l'assorbimento e l'irraggiamento del calore, incrementare le superfici ombreggiate e migliorare il benessere microclimatico degli spazi urbani;

f) gli indicatori e le modalità di monitoraggio dell'attuazione dei piani comunali;

g) le modalità di adeguamento dei piani comunali ai livelli essenziali di protezione climatica di cui all'articolo 7;

h) gli indirizzi per la predisposizione dei piani comunali degli spazi ombreggiati e del raffrescamento temporaneo dello spazio pubblico durante le allerte per temperature elevate, con particolare riguardo ai quartieri maggiormente esposti alle isole di calore urbane;

i) i criteri progettuali per la diffusione di interventi di raffrescamento passivo degli edifici e degli spazi urbani, favorendo il ricorso a coperture ad elevata riflettanza solare, tetti verdi, superfici riflettenti e altre soluzioni basate sulla natura idonee a ridurre l'assorbimento del calore;

l) i criteri progettuali per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge nei centri storici e nelle aree sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, assicurando il coordinamento tra le esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici, la tutela della salute e la conservazione dei valori paesaggistici, storico-artistici e archeologici.

3. I comuni, anche in forma associata, adottano i piani comunali per la protezione dagli effetti delle ondate di calore, quali strumenti di indirizzo e coordinamento degli interventi di adattamento climatico e di riduzione della vulnerabilità del territorio, in coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti e sulla base delle linee guida adottate ai sensi del comma 1, anche nelle more della definizione dei livelli essenziali di protezione climatica di cui all'articolo 7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 7, i comuni adeguano, ove necessario, i piani comunali al fine di garantirne l'attuazione, secondo le modalità definite dalle linee guida medesime.

4. I piani comunali costituiscono il quadro di riferimento per la programmazione e il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da maggiore vulnerabilità climatica e sociale.

Art. 3.

(Rete territoriale dei rifugi climatici)

1. Lo Stato promuove e sostiene la realizzazione, da parte dei comuni, della rete territoriale dei rifugi climatici, costituita da spazi pubblici e privati convenzionati, comprensivi, ove disponibili, delle Case della comunità, delle biblioteche, dei centri civici, dei centri anziani, degli impianti sportivi pubblici e delle altre strutture pubbliche idonee, destinati a garantire, durante le ondate di calore, la protezione termica, l'accesso gratuito e i servizi di prossimità in favore della popolazione, con particolare riguardo alle persone maggiormente vulnerabili.

2. Ai fini della presente legge, i rifugi climatici sono luoghi ad accesso libero e gratuito che, durante i periodi di attività, assicurano:

a) la protezione dall'esposizione diretta al sole e dallo *stress* termico, mediante l'utilizzo di sistemi di raffrescamento naturale passivo o attivo, nei rifugi all'aperto, e di climatizzazione attiva, nei rifugi al chiuso;

b) la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici;

c) l'accessibilità e l'adeguata riconoscibilità;

d) la fruizione di spazi o di servizi di carattere sociale, educativo, culturale o ricreativo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, sono assegnati ai comuni contributi, nel limite

complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinati al finanziamento:

a) della realizzazione, dell'adeguamento e del potenziamento della rete territoriale dei rifugi climatici;

b) delle spese di gestione dei rifugi climatici durante i periodi di attivazione della rete, ivi comprese le spese per la realizzazione, l'aggiornamento e la diffusione di strumenti informativi, anche mediante applicazioni informatiche, finalizzati a rendere conoscibile alla cittadinanza la rete territoriale dei rifugi climatici e le relative modalità di fruizione;

c) dell'organizzazione e della copertura dei costi del trasporto protetto e assistito delle persone anziane o a mobilità ridotta verso i rifugi climatici, mediante l'attivazione di apposite convenzioni con gli enti del Terzo settore.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione e di priorità nella concessione dei contributi, le modalità di assegnazione delle risorse, gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione nonché le cause di revoca dei contributi.

5. I comuni possono utilizzare una quota delle risorse assegnate, mediante procedure ad evidenza pubblica, per la concessione di contributi a enti del Terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti ecclesiastici che aderiscano alla rete territoriale dei rifugi climatici mediante stipulazione di apposita convenzione con il comune.

6. I contributi di cui al comma 5 sono destinati alla realizzazione sugli immobili di proprietà degli enti di cui al medesimo

comma 5 di interventi di depavimentazione, di incremento delle superfici permeabili, di piantumazione e inverdimento, di realizzazione di sistemi di ombreggiamento e raffrescamento passivo, di miglioramento dell'accessibilità, di installazione di punti di distribuzione di acqua potabile, di realizzazione di sistemi di raffrescamento temporaneo e di altri servizi funzionali all'accoglienza della popolazione durante i giorni di allerta per ondate di calore dichiarata dalle autorità competenti. La concessione del contributo è subordinata all'impegno del beneficiario a rendere gli immobili interessati dall'intervento accessibili gratuitamente alla cittadinanza, secondo le modalità e gli orari stabiliti con atto convenzionale stipulato con il comune, durante i periodi di attivazione della rete territoriale dei rifugi climatici.

7. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 5, i comuni attribuiscono priorità ai progetti localizzati nei territori caratterizzati da maggiore esposizione al rischio climatico e da maggiore vulnerabilità sociale. Costituisce altresì criterio di priorità lo svolgimento, presso l'immobile interessato dall'intervento, di attività educative, sportive, sociali, culturali o ricreative rivolte prevalentemente a soggetti fragili, anziani e minori, con particolare riguardo a quelle organizzate durante il periodo estivo.

8. Nell'ambito della rete territoriale dei rifugi climatici, i comuni possono stipulare convenzioni con i soggetti gestori di piscine, impianti sportivi e centri culturali, tra i quali le biblioteche, i musei, i cinema e i teatri, per garantire l'apertura straordinaria e l'accesso gratuito, o a tariffe calmierate, durante i giorni di allerta meteoclimatica dichiarata dalle autorità competenti. Ai gestori di cui al primo periodo sono garantiti l'inserimento nelle mappature pubbliche della rete dei rifugi climatici e il riconoscimento formale della qualifica di « collaboratori della rete dei rifugi climatici », anche ai fini dell'attribuzione di punteggi premiali nell'ambito di eventuali procedure selettive comunali.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029

e a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4.

(Fondo nazionale per l'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e per la resilienza climatica delle città)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi e le misure del PNACC, con particolare riferimento agli ambiti urbani maggiormente vulnerabili alle ondate di calore, alle precipitazioni estreme, alla siccità e agli altri effetti derivanti dai cambiamenti climatici, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo nazionale per l'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e per la resilienza climatica delle città, con una dotazione di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

2. Le risorse del Fondo sono destinate, in via prioritaria:

a) alla realizzazione di interventi di adattamento climatico negli ambiti urbani, mediante aree naturali o seminaturali (infrastrutture verdi e blu), interventi di depavimentazione, incremento della permeabilità dei suoli, forestazione urbana, sistemi di drenaggio urbano sostenibile, rinaturalizzazione degli spazi pubblici e altre soluzioni basate sulla natura;

b) alla riduzione delle isole di calore urbane mediante interventi di ombreggiamento, raffrescamento passivo degli edifici e degli spazi pubblici con l'utilizzo di materiali ad alta riflettanza solare e altre tecnologie di adattamento;

c) alla protezione delle infrastrutture e dei servizi pubblici essenziali dagli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli edifici scolastici, alle strut-

ture sanitarie e socio-sanitarie, alle infrastrutture idriche e agli spazi pubblici;

d) alla realizzazione delle ulteriori misure di adattamento individuate dal PNACC, dagli strumenti regionali di adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani comunali di cui all'articolo 2.

3. Le risorse del Fondo sono assegnate mediante bandi pubblici emanati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, destinati ai comuni, anche in forma associata, alle unioni di comuni, alle città metropolitane e agli altri enti territoriali, sulla base di criteri individuati ai sensi del comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità di accesso al Fondo, i criteri di selezione e le priorità degli interventi nonché le modalità di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica dei risultati conseguiti, assicurando il coordinamento con il PNACC e con gli altri strumenti nazionali, regionali e locali di pianificazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

5. Il Fondo è alimentato da una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

Art. 5.

(Pianificazione urbanistica resiliente)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, stabilisce i princìpi fondamentali per l'integrazione degli obiettivi di prevenzione dei rischi climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, resilienza dei territori e

tutela della salute nella pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto delle competenze legislative delle regioni.

2. Nell'esercizio delle rispettive competenze, le regioni e gli enti locali promuovono l'integrazione degli obiettivi di cui al comma 1 nella pianificazione territoriale e urbanistica e nelle politiche di rigenerazione urbana, tenendo conto, in particolare:

a) della riduzione della vulnerabilità agli eventi climatici estremi;

b) del contenimento del consumo di suolo e della riduzione delle superfici impermeabili;

c) dell'incremento delle aree naturali o seminaturali (infrastrutture verdi e blu), della copertura arborea, dell'ombreggiamento urbano e delle soluzioni basate sulla natura;

d) della mitigazione delle isole di calore urbane e del miglioramento del microclima degli spazi pubblici;

e) degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1991.

3. Nella progettazione e nella realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge ricadenti nei centri storici e nelle aree sottoposte a tutela, le amministrazioni competenti assicurano il bilanciamento tra le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e gli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici, tutela della salute e attuazione del regolamento (UE) 2024/1991, favorendo forme di coordinamento preventivo tra i comuni e le Soprintendenze nella predisposizione dei piani comunali di cui all'articolo 2, al fine di ridurre i tempi dei procedimenti e assicurare criteri uniformi di valutazione.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 6.

(Criteri di resilienza climatica nella programmazione delle opere pubbliche e gestione delle infrastrutture verdi)

1. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della programmazione e della progettazione delle opere pubbliche e degli interventi di rigenerazione urbana di rispettiva competenza, perseguono gli obiettivi di resilienza climatica di cui alla presente legge, nel rispetto delle relative competenze delle regioni e degli enti locali e in coerenza con gli obiettivi della Strategia dell'Unione europea per il suolo per il 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021)699, del 17 novembre 2021, e del regolamento (UE) 2024/1991.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche valorizzano, ove compatibili con le caratteristiche degli interventi, soluzioni progettuali idonee a ridurre gli effetti delle ondate di calore e a migliorare il benessere microclimatico degli spazi urbani.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornati i criteri ambientali minimi applicabili alle infrastrutture stradali, alle aree verdi e agli ulteriori ambiti interessati, al fine di rafforzare i requisiti concernenti la permeabilità dei suoli, la riflettanza solare dei materiali, l'ombreggiamento e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

4. Le regioni e gli enti locali tengono conto dei criteri ambientali minimi vigenti nella predisposizione degli strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi sullo spazio pubblico, favorendone l'applicazione anche negli interventi di manutenzione straordinaria e di rigenerazione urbana.

5. Al fine di garantire la qualità biologica degli interventi e l'adattamento locale delle piante, i comuni, nella predisposizione dei bandi di gara per le opere di forestazione o di infrastrutturazione verde, in conformità al regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano,

ove adottato, suddividono l'affidamento in lotti prestazionali e merceologici distinti, ai sensi dell'articolo 58 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, individuando la fornitura del materiale vivaistico come lotto autonomo e separato dalle opere civili, di scavo e di posa in opera.

6. Il lotto relativo alla fornitura del materiale vivaistico di cui al comma 5 è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando l'iscrizione dei concorrenti al Registro ufficiale degli operatori professionali di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la tracciabilità fitosanitaria, l'idoneità ecoregionale e l'impronta di carbonio legata alla filiera di trasporto.

7. Per assicurare l'attecchimento delle alberature e la pianificazione delle colture idonee, i comuni sono autorizzati a stipulare con i produttori aggiudicatari del lotto relativo alla fornitura vivaistica di cui al comma 5 contratti pluriennali per la coltivazione e la manutenzione, che integrano la fornitura programmata con i relativi protocolli di irrigazione, cura e monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera.

Art. 7.

(Definizione dei livelli essenziali di protezione climatica)

1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure previste dalla presente legge e di garantire livelli omogenei di protezione della popolazione durante i giorni di allerta per ondate di calore dichiarata dall'autorità competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un tavolo tecnico per la definizione dei livelli essenziali di protezione climatica (LEPC).

2. Il tavolo tecnico è coordinato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è composto da rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero

delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero della cultura, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia, dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani nonché delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Partecipano altresì ai lavori del tavolo tecnico rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità e del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente. In relazione agli argomenti trattati, il tavolo tecnico può invitare rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, enti di ricerca, ordini professionali, università, enti del Terzo settore ed esperti di comprovata qualificazione.

3. Il tavolo tecnico provvede:

a) alla ricognizione delle misure previste dalla normativa vigente e dei modelli organizzativi adottati a livello nazionale, regionale e locale per la prevenzione e la gestione degli effetti delle ondate di calore;

b) all'individuazione dei requisiti organizzativi minimi, di coordinamento e di risposta operativa necessari ad assicurare livelli omogenei di protezione della popolazione durante le allerte per temperature elevate;

c) alla definizione degli indicatori per il monitoraggio dell'attuazione dei LEPC e alla ricognizione dei relativi fabbisogni organizzativi, strumentali e finanziari;

d) alla predisposizione della proposta di LEPC e alla definizione delle modalità della loro progressiva attuazione, in coerenza con le risorse disponibili a legislazione vigente.

4. Entro centottanta giorni dalla data di insediamento del tavolo tecnico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i LEPC, sulla base della proposta elaborata dal tavolo tecnico e in coerenza con le linee guida nazionali di cui all'articolo 2, ai fini del loro recepimento nei piani comunali per la protezione dagli effetti delle ondate di calore.

5. Il tavolo tecnico opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 8.

(Misure per la tutela della salute)

1. Al fine di rafforzare la capacità del Servizio sanitario nazionale di prevenire e fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui una quota pari a 5 milioni di euro destinata al potenziamento del Sistema nazionale di previsione, allarme, sorveglianza e risposta sanitaria alle ondate di calore e una quota pari a 45 milioni di euro destinata al finanziamento dei piani regionali di prevenzione e gestione degli effetti sanitari delle ondate di calore, predisposti nel rispetto delle linee guida nazionali di cui al comma 2 e dei LEPC.

2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate le linee guida nazionali per la prevenzione e la gestione degli effetti sanitari delle ondate di calore, che definiscono le condizioni minime organizzative e assistenziali da garantire uniformemente nel territorio nazionale. Le linee guida di cui al primo periodo sono adottate anche nelle more della definizione dei LEPC e, successivamente alla loro adozione, adeguate ai medesimi entro novanta giorni. Le linee guida di cui al primo periodo individuano in particolare:

a) l'identificazione preventiva, da parte delle aziende sanitarie locali, attraverso le

Case della comunità, delle persone maggiormente vulnerabili agli effetti delle ondate di calore, anche sulla base dell'età, delle condizioni cliniche, delle condizioni socio-assistenziali e delle terapie farmacologiche assunte, al fine di promuovere interventi mirati di prevenzione, sorveglianza e presa in carico durante i periodi di allerta;

b) i criteri per l'organizzazione dei sistemi di previsione, allerta, sorveglianza e risposta sanitaria;

c) i modelli organizzativi minimi per la presa in carico delle persone maggiormente vulnerabili;

d) i livelli di integrazione tra l'assistenza territoriale, l'assistenza domiciliare, le Case della comunità, gli Ospedali di comunità, le centrali operative territoriali, le farmacie dei servizi, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i servizi di emergenza-urgenza;

e) le modalità di coordinamento tra i servizi sanitari e i servizi sociali, assicurato dai comuni, singoli o associati, nell'ambito delle rispettive competenze;

f) i requisiti minimi per i percorsi assistenziali ospedalieri preferenziali e differenziati dedicati ai pazienti affetti da patologie correlate alle ondate di calore, secondo le indicazioni del Ministero della salute;

g) gli indirizzi per le attività di informazione, prevenzione e formazione rivolte alla popolazione e agli operatori sanitari;

h) gli indicatori di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle misure organizzative e assistenziali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, adottano piani regionali di prevenzione e gestione degli effetti sanitari delle ondate di calore, attuando le linee guida di cui al comma 2 in relazione alle caratteristiche climatiche, geografiche, demografiche, epidemiologiche e organizzative dei rispettivi territori. I piani regionali sono adottati anche nelle more della defi-

nizione dei LEPC e, successivamente alla loro adozione, sono adeguati ai medesimi entro dodici mesi. I piani regionali definiscono, in particolare:

a) il rafforzamento della presa in carico dei pazienti fragili, dell'assistenza domiciliare e del coordinamento tra i servizi sanitari territoriali, attraverso modalità di integrazione strutturata tra le aziende sanitarie locali, le Case della comunità, gli Ospedali di comunità, le farmacie dei servizi, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli altri soggetti competenti;

b) le modalità di coordinamento con i servizi sociali dei comuni, singoli o associati, al fine di garantire la continuità assistenziale, l'integrazione socio-sanitaria e una risposta efficace ai bisogni della popolazione residente;

c) gli interventi specifici destinati ai diversi contesti territoriali, tenendo conto delle peculiarità delle aree metropolitane, costiere, montane, alpine, appenniniche, rurali, insulari e delle aree interne, nonché delle differenti condizioni climatiche e demografiche;

d) i protocolli operativi per la gestione delle allerte e delle emergenze sanitarie connesse alle ondate di calore;

e) i sistemi regionali di monitoraggio e valutazione.

4. L'attuazione dei piani regionali è realizzata prioritariamente attraverso le aziende sanitarie locali, che operano mediante la rete dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alle Case della comunità, agli Ospedali di comunità, alle centrali operative territoriali, ai servizi di assistenza domiciliare e alle farmacie dei servizi, assicurando la continuità assistenziale e la presa in carico delle persone maggiormente vulnerabili.

5. L'accesso al riparto delle risorse di cui al comma 1 è subordinato all'adozione dei piani regionali e alla loro conformità alle linee guida di cui al comma 2. Successivamente all'adozione dei LEPC, l'accesso al

riparto è subordinato altresì alla conformità dei piani regionali ai medesimi.

6. Il Ministero della salute assicura il funzionamento e il potenziamento del Sistema operativo nazionale di sorveglianza epidemiologica degli effetti sanitari delle ondate di calore, mediante l'integrazione dei dati relativi alla mortalità giornaliera, agli accessi ai pronto soccorso per patologie correlate al caldo, ai ricoveri ospedalieri, ai sistemi di allerta meteorologica e alle informazioni rese disponibili dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di rilevare tempestivamente gli effetti sanitari degli eventi climatici estremi e orientare gli interventi di prevenzione e di risposta.

7. I dati raccolti nell'ambito del Sistema di cui al comma 6 sono elaborati dal Ministero della salute, anche ai fini della valutazione dell'efficacia delle misure adottate, e sono pubblicati periodicamente nel sito *internet* istituzionale del Ministero medesimo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 9.

(Potenziamento del reddito energetico per il contrasto della povertà energetica)

1. Al fine di promuovere l'autoconsumo rinnovabile, l'efficientamento energetico e l'adattamento ai cambiamenti climatici degli edifici residenziali in favore dei nuclei familiari in condizione di vulnerabilità economica, riducendo l'esposizione agli effetti delle ondate di calore, i consumi energetici e le emissioni climalteranti, il Fondo nazionale reddito energetico, istituito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2023, è incrementato di 80 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti linee di intervento, nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 3:

a) raffrescamento sociale: concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto e l'installazione di impianti di climatizzazione a pompa di calore elettrica reversibile, idonei a garantire la climatizzazione invernale e il raffrescamento estivo degli edifici residenziali a favore dei nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economica;

b) nuovi impianti: concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici da associare obbligatoriamente a impianti di climatizzazione a pompa di calore elettrica reversibile, idonei a garantire la climatizzazione invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di acqua calda sanitaria;

c) integrazione termica: concessione di contributi in conto capitale per l'installazione di impianti di climatizzazione a pompa di calore elettrica reversibile, aventi le medesime caratteristiche di cui alla lettera *a)*, asserviti a impianti fotovoltaici già realizzati e finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo nelle annualità precedenti.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono stabiliti:

a) i massimali di costo specifici e distinti per ciascuna linea di intervento di cui al comma 2*;*

b) i requisiti minimi di prestazione energetica stagionale in modalità riscaldamento e raffrescamento delle pompe di calore ammissibili;

c) le modalità di erogazione e gestione della misura da parte del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e i criteri di priorità di assegnazione dei contributi sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente più basso.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermi restando i criteri di riparto ivi indicati.

Art. 10.

(Tutela dei lavoratori)

1. I datori di lavoro, nell'ambito degli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adottano misure organizzative idonee a prevenire o ridurre i rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori alle ondate di calore, tenendo conto della natura delle attività svolte, delle condizioni climatiche e delle esigenze di tutela della salute e della sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 possono comprendere, ove compatibili con l'organizzazione dell'attività lavorativa e nel rispetto della contrattazione collettiva, il ricorso al lavoro agile, la rimodulazione degli orari e dei turni di lavoro, nonché ogni altra soluzione organizzativa idonea a limitare l'esposizione dei lavoratori nelle fasce orarie caratterizzate da maggiore rischio.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono definite nell'ambito delle procedure di informazione e consultazione previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la resilienza climatica del lavoro, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

5. Il Fondo è destinato al finanziamento di contributi in favore dei datori di lavoro che adottano, mediante accordi collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, misure organizzative finalizzate alla prevenzione dei rischi climatici per la salute e la sicurezza dei lavoratori anche attraverso la rimodulazione oraria dell'attività lavorativa.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle misure adottate.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. Durante i periodi di allerta per temperature elevate, le pubbliche amministrazioni adottano misure organizzative idonee ad assicurare la flessibilità dell'orario di lavoro, il ricorso al lavoro agile per le attività compatibili, la rimodulazione dell'accesso dell'utenza anche mediante strumenti digitali e ogni altra misura idonea a garantire, contestualmente, la tutela della salute dei lavoratori e la continuità dei servizi pubblici.

Art. 11.

(Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera *z-bis)* è aggiunta la seguente:

« *z-ter)* le misure organizzative idonee a prevenire o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione alle ondate di calore, anche tenendo conto delle condizioni climatiche, delle caratteristiche delle lavorazioni e delle esigenze di tutela dei lavoratori maggiormente esposti ».

Art. 12.

(Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e altre disposizioni in materia di tutela dei lavoratori che svolgono l'attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« *3-ter*. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni del fondo di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti che esercitano le mansioni di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto alle prestazioni, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico, all'indice di calore adottato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo *stress* termico e il rischio da calore e ad eventuali altre condizioni estreme tali da rendere insalubre o pericoloso lo svolgimento dell'attività di consegna, tra le quali l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento ».

2. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituito, in via sperimentale per il triennio 2027-2029, il Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono l'attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano di cui all'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con una dotazione iniziale di 10 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Le risorse del Fondo sono destinate all'erogazione di un'indennità giornaliera, in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori autonomi e parasubordinati che:

a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna attraverso piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito di lavoro complessivo;

b) siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

3. L'indennità giornaliera di cui al comma 2 è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri ed è riconosciuta per un massimo di venti giornate per anno solare.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità e le procedure di accesso al Fondo. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto all'indennità, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico, all'indice di calore adottato dall'INAIL per lo *stress* termico e il rischio da calore e ad eventuali altre condizioni estreme tali da rendere insalubre o pericoloso lo svolgimento dell'attività di consegna tra le quali l'eruzione di vulcani o le forti raffiche di vento.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4, pari a 10 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 13.

*(Introduzione dell'articolo 12-*bis *del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e altre disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria nei casi di eccezionali situazioni climatiche)*

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

« Art. 12-*bis*. – *(Deroghe in materia di integrazione salariale ordinaria nei casi di eccezionali situazioni climatiche) – 1*. Al fine di fronteggiare le eccezionali condizioni ambientali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore determinate dai cambiamenti climatici, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre di ciascun anno, le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 12 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, compresi i trattamenti richiesti dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *m)*, *n)* e *o)*.

2. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5.

3. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1 del presente articolo, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, agli impiegati agricoli tecnici che svolgono l'attività lavorativa nei campi e, a prescindere dal requisito delle giornate lavorative, agli operai con contratto a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla

metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

4. Le integrazioni salariali di cui al comma 3 del presente articolo sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 180 giornate lavorative, previsti dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

5. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui al comma 3 del presente articolo è concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed è corrisposto direttamente dall'Istituto medesimo ».

2. Ai lavoratori autonomi che svolgono l'attività di cui all'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuti a eccezionali condizioni ambientali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore determinate dai cambiamenti climatici, spetta un'indennità sostitutiva pari, per ciascuna ora di mancata prestazione, al 90 per cento del compenso orario previsto dal contratto di lavoro.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del comma 2 del presente articolo, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l'adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali concernenti le linee guida relative all'adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle condizioni climatiche estreme negli ambienti di lavoro. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.

(Misure per l'adattamento climatico degli edifici scolastici)

1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione dei rischi derivanti da condizioni climatiche estreme e di garantire la tutela della salute del personale scolastico e degli studenti, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, da destinare all'acquisto e alla manutenzione di sistemi di raffrescamento idonei ad assicurare condizioni microclimatiche adeguate nelle aule e nei locali utilizzati per lo svolgimento di attività formative.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le istituzioni scolastiche, sulla base dei seguenti parametri:

a) caratteristiche climatiche del territorio, con priorità alle aree maggiormente esposte a ondate di calore, secondo le classificazioni e i dati forniti da organismi pubblici competenti in materia meteorologica e ambientale;

b) livello di vulnerabilità degli edifici scolastici rispetto allo *stress* termico, te-

nuto conto della data di costruzione degli immobili, del grado di isolamento termico e della presenza di sistemi di ventilazione o raffrescamento già esistenti;

c) priorità agli interventi che prevedano l'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, abbinabile a pompe di calore e impianti fotovoltaici al fine di ridurre i costi energetici.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 15.

(Misure per l'adattamento climatico degli edifici di edilizia residenziale pubblica)

1. La percentuale dell'incentivo a fondo perduto erogato dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. nell'ambito del meccanismo di incentivazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2025, per gli interventi di efficientamento e di riqualificazione energetica degli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica finalizzati al raffrescamento è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 16.

(Relazione alle Camere)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo all'utilizzo delle risorse, agli interventi realizzati e agli effetti prodotti sulla riduzione della vulnerabilità climatica delle città, sulla tutela della salute e sulla protezione dei lavoratori.